# **Allegato " " al numero di raccolta**



AVV. CLAUDIO COLACCHI

NOTAIO

# **STATUTO**

**"Cooperativa di Comunità Urbana del Quadrante di Corviale Società cooperativa per azioni- Impresa sociale-ETS"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI**

 **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E’ costituita la Cooperativa di Comunità Urbana del Quadrante di Corviale denominata "**Eudec 50** **società cooperativa di comunità a responsabilità limitata-Impresa Sociale-Ets**".

La società ha sede nel Comune Roma alla via n... come risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e che a tali fini si indica. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo all'interno del Comune innanzi indicato.

La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

# **ART. 2 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

# **ART. 3 - NORME APPLICABILI**

La cooperativa è costituita sulla base dell' art.1 della legge regionale 3 marzo 2021, n.1 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità” e del dlgs 112/2017 anche ai fini di cui al comma 1) dell'art. 4 del Dlgs 117/17 e si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**ART. 4 - SCOPO**

LaCooperativa di Comunità ha l'obiettivo di operare a favore della comunità territoriale del quadrante Corviale, realizzando iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali; inoltre, sperimentare modelli di aggregazione e innovazione sociale in grado di costruire risposte condivise dai cittadini, a bisogni collettivi e produrre benessere e vantaggi a favore della comunitàpresente nel quadrante Corviale, da intendersi quale:

l’area più ampia, intorno al Serpentone, comprendente Casetta Mattei, Parrocchietta, Trullo e l’asse Magliana-Fiumicino, ovviamente sempre all’interno del Municipio XV – Arvalia; in altri termini, per “Quadrante Corviale”, si intende convenzionalmente l’area compresa fra il Tevere a Sud, la via della Pisana a Nord, via del Casaletto-viale Isacco Newton ad est, la Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi (774 ettari) ad ovest, in un settore urbano che investe il Municipio XV, ovvero Arvalia, ed il Municipio XVI, ovvero Monteverde-Gianicolense;- “Quadrante Sud-Ovest” (talvolta indicato anche come “Quadrante Ovest”);

La Cooperativa inoltre intende operare per la promozione e la diffusione di un’etica responsabile nonché la valorizzazione delle risorse naturali, sociali, culturali, ambientali e relazionali del territorio e della Comunità, in sintonia con lo sviluppo sostenibile delle attività, in linea con gli indirizzi della Comunità Europea (Green New Deal- Economia Circolare), e la produzione di beni e servizi che migliorino la qualità della vita sociale, economica, culturale e ambientale sono gli obiettivi che si intendono perseguire.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’articolo 2514 codice civile, oltre che dalle norme prima citate.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

# **ART. 5 OGGETTO**

La cooperativa, in conformità al proprio scopo mutualistico, all’art. 2 del dlgs 112~~/~~2017 ed all'art. 5 del Dlgs 117/17 e all'art. 2 comma 1, della Legge regionale n. 1/2021 ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

a) la realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) la promozione della la partecipazione ad attività culturali, ambientali, sociali, sportive educative e formative che favoriscono e accrescono la consapevolezza e l’organizzazione della vita associativa della Comunità presente nel quadrante Corviale

c) la promozione e svolgimento di attività dirette alla formazione, alla qualificazione e al miglioramento professionale dei soci e del capitale umano della Comunità sulle tematiche che interagiscono con il territorio, quali in seguito descritte: ricerche, corsi e analisi di tipo epidemiologico, statistico, sociologico, demografico, educazione ambientale e sociale con sua la storia architettonica e paesaggistica, nonché attività e servizi rivolti alle esigenze “immateriali” della persona (educazione alla resilienza, relazione d’aiuto, consapevolezza emotiva etc..); senza carattere di professionalità e non finalizzato all'inserimento diretto nel mondo del lavoro;

d) l’impostazione di modelli organizzativi e gestionali che favoriscono soci e comunità non trascurando l’aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi prefissati

e) la creazione dello “sportello casa”, un condominio condiviso, per dare risposte alle necessità abitative e sociali dei residenti con erogazione servizi legati al benessere e ai problemi quotidiani delle persone, quali rientranti nel termine manutenzione ordinaria, favorire inoltre acquisti comuni e contratti collettivi come con le aziende fornitrici di servizi

f) lo svolgimento di attività volte a realizzare una centralità sanitaria attraverso le opportunità offerte da internet, vedi la telemedicina, il rapporto con la medici di base, con le farmacie a partire da quella comunale, alle prescrizioni mediche ( analisi, ricette, consegna medicinali, infermieri di territorio…fino all’accompagnamento per le persone con difficoltà motorie e fisiche….) Analisi, gestione ed erogazione di servizi legati al benessere e alla cura delle persone con la dovuta attenzione alle persone svantaggiate, in povertà in stato di esclusione sociale come verificato in Covid19.

g) lo svolgimento di attività di verifica, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza

h) attività di recupero, riutilizzo, riciclo creando un centro polifunzionale che con la sua attività preserva il territorio e crea opportunità occupazionali;

i) la realizzazione di attività che contribuiscano a dare valore alla produzione di energie rinnovabili con la gestione condivisa dell’efficentamento energetico previsto nel progetto “ Rigenerare Corviale” favorendo la partecipazione degli abitanti del Palazzo ATER e del Quadrante.

l) l’ottimizzazione dei presidi territoriali socio-culturali-ambientali-formativi con attività e collaborazioni pubblico-privato per lo sviluppo territoriale e la loro sicurezza.

m) lo svolgimento di attività in collaborazione con il sistema scolastico territoriale

n) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per prevedibili innovazioni e il potenziamento aziendale. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali

o) la promozione di attività e la gestione di laboratori artigianali, culturali, innovativi e a kilometro Zero dando impulso alla sua rete commerciale, culturale, sportiva e attivazione di spazi e servizi di coworking, smartworking e telecomunicazioni. Una voce a parte merita l’attenzione per l’ accoglienza e cura degli animali.

p) lo svolgimento di attività idonee a conferire visibilità e opportunità alla vocazione ambientale, architettonica e archeologica e sociale del Quadrante con i suoi 1350 ettari di parchi favorendo trekking urbano, mobilità ciclistica, visite guidate, mostre e meeting , sviluppo di attività agricole e florovivaistiche, orti urbani in accordo con Roma Natura e i proprietari privati. Ottimizzare la promozione della “storia architettonica” del “Kilometro” conosciuta a livello internazionale per la sua particolarità e attrazione può consentirne la crescita turistica di nicchia sostenibile e responsabile.

q) La partecipazione a bandi, gare, appalti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati.

r) lo svolgimento di attività di comunicazione e informazione sul territorio, sulle sue potenzialità ed opportunità

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e imprese costituite o costituenti aventi oggetto analogo o affine al proprio escluso lo scopo di collocamento, la negoziazione per conto proprio o di terzi e l'attività nei confronti del pubblico in genere. La società in ogni caso non potrà svolgere attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

**TITOLO II**

**Articolo 6-CAPITALE E SOCI**

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di partecipazione,

ciascuna del valore di nominali euro 25,00 (venticinque e zero centesimi).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della societa'.

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) ai sensi dell'art. 2525 c.c.

Possono essere soci lavoratori tutti coloro che, persone fisiche aventi capacità di agire, si riconoscono negli scopi della cooperativa e risultano risiedere oppure operare nel quadrante Corviale in possesso di una adeguata formazione professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci. I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività sociale sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel derogare a tale principio dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono altresì essere soci soggetti che, volontariamente, senza retribuzione, condividendo lo spirito di solidarietà che anima la cooperativa, mettono a disposizione la propria attività di lavoro per favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Tali soci, che non potranno mai superare la metà del numero complessivo di tutti i soci, saranno iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci.

Possono inoltre partecipare alla cooperativa enti privati e pubblici, comprese le persone giuridiche previste dall’art, 11 della legge 381/91, e dall'art.4 comma 1 del Dlgs 117/17 in grado di favorire, anche attraverso la sottoscrizione di capitale sociale, il raggiungimento degli scopi sociali,

Viste le vigenti disposizioni di legge, è consentita infine l’ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e, comunque, in misura non superiore a quella consentita dalla legge.

I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso,

la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L' impresa sociale dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 7 - Ammissione nuovi soci**

Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente, a seconda di persona fisica ovvero giuridica:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale.

Per le persone giuridiche devono essere riportati: denominazione dell’ente, la sede legale, l’oggetto sociale, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale con allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente nonchè l’estratto autentico delle deliberazioni delle adesioni alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente;

b) indicazione della professionalità e dell’attività di lavoro effettivamente svolto nel quadrante Corviale;

c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere il cui ammontare non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;

 e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci, dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo art.7 .

Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1, del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E’ fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi dell'art. 2530 c.c. E’ comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E’ fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

**Articolo 8 – Obblighi e diritti dei soci**

I nuovi soci cooperatori dovranno sottoscrivere almeno la quota sociale, dell’importo minimo stabilito nel precedente art. 6.

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo minimo della quota stabilita, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono inoltre obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività in essere e comunque di cessazione o riduzione di alcune delle attività della Cooperativa, verrà contestualmente risolto il rapporto di lavoro, “fatti salvi i compensi maturati” per i soci addetti a tali convenzioni e da tali attività e comunque in soprannumero rispetto alle possibilità di impiego, tenendo conto, nella identificazione di questi, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell’anzianità di iscrizione alla Cooperativa e della professionalità posseduta.

La misura del trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori, è rimessa ai regolamenti interni della Cooperativa nell’ambito delle effettive e reali disponibilità economiche della stessa, con possibile riferimento a quanto previsto dalle contrattazioni nel settore sociale della cooperazione.

I soci che non partecipano all’amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento delle attività nel complesso e di consultare – previa richiesta scritta al presidente, con spese a loro carico e compatibilmente con il lavoro della Cooperativa - anche- tramite professionisti di loro fiducia, libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

**Articolo 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

1. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
2. Per trasferimento definitivo dal quadrante Corviale o per impedimento permanente ad operare a favore di tale Comunità territoriale.

**Articolo 10 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) quando abbia raggiunto l’età del pensionamento, in caso di invalidità o il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione di recesso del socio consegue la risoluzione dell’eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la Cooperativa.

Al recesso si applica la disciplina di cui all’art. 2532 c.c.

**Articolo 11 - Esclusione del socio**

L’esclusione del socio cooperatore viene deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio cooperatore:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno delle deliberazioni regolamentari adottate dagli organi sociali;

b) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o crei in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;

d) tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;

e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio o la persona, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori. Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la risoluzione dell’eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la cooperativa. All’esclusione si applica la disciplina di cui all’art. 2533 c.c.

**Articolo 12 - Liquidazione delle quote**

I soci cooperatori receduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi articoli dello Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente comma, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto sociale.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

**TITOLO III**

**ORGANI SOCIALI**

**Articolo 13 – Organi sociali**

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci (ove istituito).

**Articolo 14 - Assemblea dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci cooperatori con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (ove esistente il collegio sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

**Articolo 15 - Assemblea**

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed eventualmente anche entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.

Qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale della Cooperativa, l’assemblea si potrà riunire in alternativa al termine indicato al primo comma entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’assembla ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se lo dovesse ritenere utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina l’eventuale misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci qualora l’organo sia costituito;

4) approva i regolamenti interni;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi e per gli effetti dell’art. 2366 del c.c.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di quest'ultimo dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata riunita in sede straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell’Assemblea straordinaria devono essere illustrati nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’Assemblea che deve discuterli.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

**Articolo 16 - Diritto di voto**

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione.

Ogni socio lavoratore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea ed essere conservate fra gli atti sociali.

**Articolo 17 - Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, eletti tra le persone iscritte nel Libro soci, che va da 3 a 7 (da tre sette).

I soci volontari e i soci sovventori possono essere eletti a comporre il Consiglio di Amministrazione purché complessivamente essi non superino un terzo dei posti disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, spetta comunque loro il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora istituito determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati al svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti.

Alle adunanze del Consiglio debbono essere invitati i Sindaci Effettivi, qualora sia previsto l’organo di controllo.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Spetta per tanto, tra l’altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo;

c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

d) deliberare e concedere avalli cambiali, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché favore di altre Cooperative;

e) conferisce procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f) assumere o licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all’Assemblea generale;

i) deliberare sull’affiliazione.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 c.c.

**Articolo 18- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice presidente.

 **Articolo 19 - Il Collegio sindacale**

Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge o quando lo stabilisca l’Assemblea, la gestione sociale sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, costituito nelle forme di legge e con le modalità indicate dal c.c..

Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall’ufficio al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale.

**Articolo 20**- **Il Comitato scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare una Comitato Scientifico con funzioni tecnico- consultivo per la valutazione di richieste o proposte rivolte alla Cooperativa e che sia ispiratore di studi, corsi, interventi e progetti che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio d’ Amministrazione in quanto consoni agli scopi sociali richiamati all’art. 4.

Qualora istituito il Comitato Scientifico sarà composto da personalità che si sono distinte per la competenza professionale e le doti umane nella relazione con cittadini di Corviale e conosco a fondo le problematiche e le opportunità del territorio. La delibera di istituzione dovrà indicare il numero dei componenti, che non potrà essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 9 (nove) membri, le modalità di nomina del Presidente e l’eventuale compenso.

Se istituito il Comitato Scientifico si riunirà almeno tre volte all’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; egli, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di volta in volta l’Ordine del giorno. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza semplice su istanza del suo Presidente.

**TITOLO IV**

**STRUMENTI FINANZIARI**

**Articolo 21 - Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell’Assemblea, assunta con le modalità di cui all’art.2480 del c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’art. 2483 e dell’art. 111-octies delle disp.att. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabilite tutte le modalità e le caratteristiche di tali strumenti finanziari. All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

La Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari anche ai soci cooperatori: in tal caso detti strumenti non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al successivo art. 23 lettera d)

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE**

**Articolo 22 - Patrimonio sociale e quote**

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, detenute dai soci cooperatori;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed eredi dei soci deceduti;

d) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto dalla legge;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci cooperatori durante la vita sociale, né all’atto del suo scioglimento. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata o posta certificata.

Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.

**TITOLO VI**

**BILANCI**

**Articolo 23 - Bilancio, Utili, Perdite e Riserve**

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Per l’ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L’Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il

trattamento economico ricevuto durante l’esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);

c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall’assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato, nei limiti indicati dall'art. 3 comma 3 dlgs 112/2017;

e) alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

f) ad eventuale riserva straordinaria;

g) ai fini mutualistici.

L’assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettera b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

**Articolo 24 - Bilancio sociale**

Annualmente viene redatto il Bilancio sociale seguendo le Linee guida emanate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 seguendo le stesse procedure previste dal precedente articolo.

**Art. 25 - Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori**

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all’Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l’altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.

Ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell’organo amministrativo ed approvato dall’assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l’approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.

I lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell’impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

 **TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 26 - Scioglimento della società**

La Società si scioglie oltre per i casi previsti dalla legge:

a) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

b) per la perdita del capitale sociale;

c) per deliberazione assembleare;

d) per la dichiarazione di fallimento liquidazione.

La società può essere sciolta con provvedimento dell’autorità governativa.

In caso di scioglimento, l’intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi per la ‘promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n.59 del 1992.

Quando lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei soci, questa nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, rimasto dopo esaurita la liquidazione, agli scopi di cui al precedente comma.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale a norma dell’art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

**Articolo 27 - Rinvio di legge**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 29 – Controversie

Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del foro di Roma